



Bruxelles, 1.10.2020  
C(2020) 6816 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 1.10.2020**

**recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo “Piemonte” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” nella regione Piemonte in Italia**

**CCI 2014IT16RFOP014**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1.10.2020

**recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo “Piemonte” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” nella regione Piemonte in Italia**

**CCI 2014IT16RFOP014**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 922, come da ultimo modificata dalla decisione di esecuzione C(2019) 564, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo “Piemonte” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” nella regione Piemonte in Italia.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha stabilito che per alcune priorità di tale programma operativo non sono stati conseguiti i target intermedi; di conseguenza, l'Italia dovrebbe proporre di riassegnare l'importo corrispondente della riserva di efficacia dell'attuazione alle priorità per cui i target intermedi sono stati conseguiti.
- (3) In data 8 settembre 2020 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto da i) a v) e lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 922.
- (4) La modifica del programma operativo consiste nella riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, per l'importo di 1 081 136 EUR, dall'asse prioritario 5 “Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali” la cui attuazione è

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

inefficace, verso l'asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, la cui attuazione è efficace, che riceve il sostegno del FESR.

- (5) A norma dell'articolo 25 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Italia chiede di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento durante l'esercizio contabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021 per tutti gli assi prioritari del presente programma operativo.
- (6) La revisione del programma operativo consiste inoltre nella riallocazione di fondi nell'ambito dello stesso programma dai assi prioritari 2 “Agenda Digitale”, 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”, 5 “Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali” e 6 “Sviluppo urbano sostenibile”, verso l'asse prioritario 1 per un importo di 51 052 549 EUR.
- (7) La revisione del programma operativo consiste in fine nell'introduzione di un nuovo obiettivo specifico nell'ambito dell'asse prioritario 1, nell'eliminazione di alcune azioni nell'ambito degli assi prioritari 1, 3 e 5, e nella modifica di alcuni indicatori di realizzazione e di risultato.
- (8) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica al piano finanziario del programma è debitamente motivata dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione in seguito al mancato conseguimento dei target intermedi per determinati assi prioritari, dalla risposta all'epidemia di COVID-19 e dalla necessità di aggiustare i valori target dei relativi indicatori. Esso stabilisce l'impatto previsto delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (9) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza ha esaminato e ha approvato tramite procedura scritta il 20 agosto 2020 la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (10) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (11) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 922,

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione C(2015) 922 è modificata dalla seguente:

1. all' articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  
“I seguenti elementi del programma operativo “Piemonte” per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Piemonte in Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 19 dicembre 2014, come da ultimo modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 8 settembre 2020, sono approvati.”;
2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1.10.2020

*Per la Commissione*  
*Elisa FERREIRA*  
*Membro della Commissione*

